Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 31 ottobre 1949 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; in Firenze, Via Cavour 46-r; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 31 OTTOBRE 1949:

Supplemento n. 1

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 775.
Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 776.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 777.
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1949-50.

Supplemento n. 2

LEGGE 24 ottobre 1949, n. 778.
Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 26 ottobre 1949, n. 779.
Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 780.
Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 781.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 782.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e dei commercio per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 783.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'Africa Italiana per l'esercizio finanziario 1949-50.

Supplemento n. 3

LEGGE 20 ottobre 1949, n. 784.
Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 785.
Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 786.
Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 787.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1949-50.

LEGGE 31 ottobre 1949, n. 788.
Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio finanziario 1949-50.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 31 OTTOBRE 1949:

Istituto centrale di statistica della Repubblica italiana: Bollettino dei prezzi n. 8-9 (agosto-settembre 1949).

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1949, n. 770.
Riordinamento del ruolo d'ordine del personale del Ministero degli affari esteri.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella organica del personale appartenente alla carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri, di cui al decreto 12 luglio 1940, n. 1182, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 2.

Le funzioni di archivista presso le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria sono esercitate dal personale del ruolo d'ordine del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore a quello di archivista.

Ai fini del presente articolo, sono parificati agli archivisti gli applicati che abbiano maturato l'anzianità occorrente per la promozione al grado superiore per anzianità congiunta al merito.

Art. 3.

Alla data dell'entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente ai gradi 9°, 10° e 11° del ruolo archivisti all'estero sarà inquadrato nel nuovo ruolo unico, secondo le norme stabilite dall'art. 8 del decreto 3 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1949

EINAUDI

De Gasperi — Sforza — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Grassi

Tabella

Ruolo della carriera d'ordine del Ministero degli affari esteri

Grado		
9°	Archivisti capo	16
10°	Primi archivisti	59
11°	Archivisti	61
12°	Applicati	126
13°	Alunni d'ordine	33
		295

Visto:

Il Ministro per gli affari esteri
Sforza

Il Ministro per il tesoro
Pella

LEGGE 12 ottobre 1949, n. **771.**

Norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza del personale che ha prestato servizi nell'Amministrazione ferroviaria ed in altre Amministrazioni statali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

Agli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato che vengano assunti o comunque facciano passaggio in altra Amministrazione statale si applicano, dalla data dell'assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.

Ai dipendenti statali di ruolo, civili e militari, che vengano assunti o comunque facciano passaggio presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato si applicano, dalla data della assunzione o del passaggio, le disposizioni vigenti per il collocamento a riposo e per il trattamento di quiescenza e di previdenza degli agenti delle Ferrovie dello Stato.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi valgono anche per le assunzioni o i passaggi verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I servizi di ruolo prestati dai personali di cui al precedente articolo, anteriormente alla assunzione od al passaggio, sono valutati, agli effetti del collocamento a riposo e dei trattamenti di quiescenza e di previdenza, secondo le norme vigenti per il personale dell'Amministrazione di provenienza.

Per la valutazione dei servizi di cui al precedente comma non è dovuto alcun contributo da parte degli interessati, nè si fa luogo al trasferimento dall'una all'altra Amministrazione e dall'una all'altra Opera di previdenza delle ritenute operate ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza durante la prestazione dei servizi stessi.

Art. 3.

I periodi di servizio non di ruolo già riconosciuti o riscattati presso l'Amministrazione di provenienza sono valutati agli effetti del trattamento di quiescenza da parte della Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio. A questa ultima Amministrazione sono versate le ritenute per i riconoscimenti od i riscatti, ancora in corso alla data dell'assunzione o del passaggio.

Art. 4.

Il personale di cui all'art. 1 che, per il servizio in precedenza prestato, abbia liquidato pensione od assegno, anche temporaneo, non privilegiato, perde il godimento della pensione o dell'assegno.

Il nuovo trattamento di quiescenza, da liquidarsi al personale stesso all'atto del definitivo collocamento a riposo, non può comunque essere inferiore a quello precedentemente goduto.

Qualora trattisi di pensione od assegno privilegiato o di pensione eccezionale, si applica la norma contenuta nell'art. 3, secondo comma, della legge 11 aprile 1938, n. 420.

Qualora il servizio in precedenza prestato abbia dato luogo alla liquidazione della indennità o del sussidio per una sola volta in luogo di pensione, per ottenere la valutazione del servizio stesso agli effetti del trattamento di quiescenza, ai sensi dell'art. 2, gli interessati debbono versare all'Amministrazione presso la quale sono stati assunti o hanno fatto passaggio, l'indennità o il sussidio già riscosso, in una sola volta o a rate, con le norme e modalità previte dall'art. 70 del testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Al personale di cui all'art. 1, al quale, per il servizio prestato in precedenza, sia stata corrisposta dall'Opera di previdenza cui era iscritto la indennità di buonuscita, spetta la liquidazione di una ulteriore indennità di buonuscita in relazione soltanto ai nuovi servizi prestati.

Art. 5.

L'onere del trattamento di quiescenza spettante al personale di cui al precedente art. 1 viene assunto per intero dall'Amministrazione presso la quale avviene la cessazione definitiva dal servizio.

La indennità di buonuscita e le altre prestazioni previdenziali fanno carico per intero all'Opera di previdenza dell'Amministrazione presso la quale ha avuto luogo l'assunzione o il passaggio.

Art. 6.

I dipendenti di altre Amministrazioni statali assunti alla carica di direttore generale o di vice direttore generale delle Ferrovie dello Stato, possono optare per il trattamento di quiescenza e di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato ed in tal caso si applicano le norme di cui ai precedenti articoli. L'opzione deve essere esercitata entro il termine perentorio di mesi tre dalla data di assunzione; per i funzionari attualmente in carica, tale termine decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge e la opzione ha effetto dalla data di assunzione alla carica.

Art. 7.

Rimangono fermi i provvedimenti di riconoscimento e di riscatto dei servizi di ruolo adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo l'abbuono dell'eventuale parte di contributo ancora da pagarsi alla data predetta. Per quanto riguarda l'eventuale periodo non riconosciuto o non riscattato si applicano le norme contenute nel precedente art. 2.

Art 8.

E' abrogato l'art. 5 della legge 23 luglio 1914, n. 742. Per gli agenti ferroviari già passati ad altre Amministrazioni dello Stato con diritto a rimanere iscritti al Fondo pensioni ed all'Opera di previdenza delle Ferrovie dello Stato, restano ferme le disposizioni in vigore che regolano il loro collocamento a riposo ed il loro trattamento di quiescenza e di previdenza.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 12 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — CORBELLINI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

LEGGE 28 ottobre 1949, n. 772.

Concessione al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana (G.I.) di un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'esercizio 1948-49.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' concesso al Commissariato nazionale della Gioventù Italiana un contributo straordinario di L. 300 milioni per l'esercizio finanziario 1948-49.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge, vengono destinate corrispondenti aliquote delle maggiori entrate recate dalla legge 21 agosto 1949, n. 618, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 (dodicesimo provvedimento).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni occorrenti nel bilancio del Ministero del tesoro per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1949, n. 773.

Modificazioni ai modelli delle decorazioni al valor militare e della croce al merito di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I modelli delle medaglie d'oro e d'argento al valor militare, istituite con il regio viglietto 26 marzo 1833, della medaglia di bronzo al valor militare, istituita con regio decreto 8 dicembre 1887, n. 5100, della croce al valor militare, istituita con regio decreto 7 gennaio 1922, n. 195, modificato con regi decreti 17 ottobre 1941, n. 1480 e 5 settembre 1942, n. 1273, e della croce al merito di guerra, istituita con regio decreto 19 gennaio 1918, n. 205, sono modificati secondo i disegni annessi al presente decreto, firmati dal Ministro per la difesa.

I colori e le dimensioni dei nastri restano immutati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PACCIARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 45. — FRASCA

Modelli delle medaglie d'oro, d'argento e di bronzo al valor militare

Visto, *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

Modello della croce al valor militare
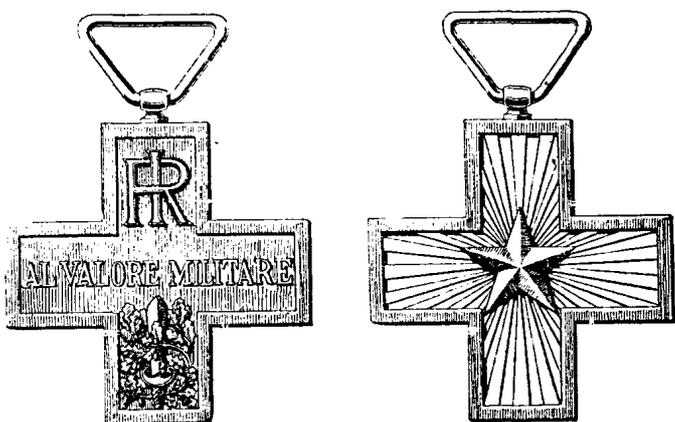
Visto: *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

Modello della croce al merito di guerra
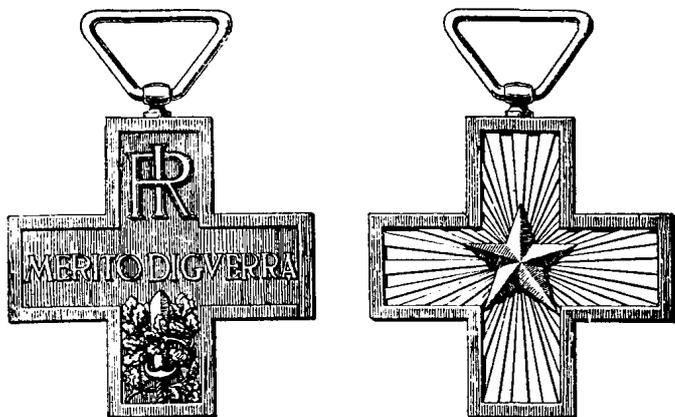
Visto: *il Ministro per la difesa*
PACCIARDI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1949, n. 774.

Assegnazioni di fondi agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri, per l'esercizio finanziario 1949-50, a norma dell'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (primo provvedimento).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 41, primo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica italiana;

Viste le leggi 5 agosto 1949, nn. 604 e 614;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1949-50, sono introdotte le seguenti variazioni in aumento:

Ministero del tesoro:

Cap. n. 408. — Retribuzioni ed altri assegni fissi al personale non di ruolo, assunto per i lavori inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato, ecc.	L.	700.000

Ministero delle finanze:

Cap. n. 131. — Restituzioni e rimborsi (Tasse)	L.	900.000.000
Cap. n. 212. — Restituzione di imposte di fabbricazione sui prodotti esportati, ecc.	»	5.000.000.000
Cap. n. 220. — Restituzione di diritti all'esportazione, ecc. . . .	»	2.000.000.000
Totale . . .	L.	7.900.000.000

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 8 ottobre 1949

EINAUDI

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 ottobre 1949
Atti del Governo, registro n. 30, foglio n. 64. - FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio

decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi San Martino » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Montesano Giovanni fu Giuseppe, Federico Lucrezia fu Michele e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Montesano Giovanni fu Giuseppe e Federico Lucrezia fu Michele, coniugi, livellari al comune di Castelvolturno alla partita 1036, foglio di mappa 32, particelle 15 e 31, per la superficie complessiva di Ha. 1.44.93 e con l'imponibile di L. 173,91; il fondo è diviso in due appezzamenti, dei quali il primo, corrispondente alla particella 15, del foglio di mappa 32, confina con la strada provinciale Capua-Castelvolturno, con la strada vicinale Seponi con Casella; con proprietà Ignota Giovanni fu Raffaele ed altri, Paolo Giuseppe fu Carmine, ed altri, salvo se altri; il secondo, corrispondente alla particella 31 dello stesso foglio di mappa, confina con la strada vicinale « San Martino a Cappella », con la proprietà Toscano Michele fu Carmine, Montesano Giuseppe fu Vincenzo ed altri, De Mare Maria-Iacoba fu Paolo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 7 febbraio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 15.000 (quindicimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 277. — GIORDANI

(4220)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Limoncello », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 16 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Limoncello » di pertinenza, come dagli atti, dei signori Massaro Angelo fu Giovanni, D'Angelo Maria-Giuseppa fu Crescenzo e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto di Castelvolturno in testa alla ditta Massaro Angelo fu Giovanni e D'Angelo Maria-Giuseppa fu Crescenzo, coniugi, livellari al comune di Castelvolturno, alla partita 820, foglio di mappa 31, particella 34, per la superficie di Ha. 0.86.79 e con l'imponibile di L. 104,15.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con le proprietà Scalzone Alfonso e Vincenzo fratelli fu Angelo, Conte Angelina Rosina e fratelli fu Ercole, Coppola Tommaso fu Ambrogio, Coppola Felice fu Tommaso, Noviello Arturo fu Carmine, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Limoncello » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 9000 (novemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 aprile 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 284. — GIORDANI

(4231)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Seponi », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « Seponi » di pertinenza, come dagli atti, della ditta Radeschi Maddalena fu Raffaele e comune di Castelvolturno e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Radeschi Maddalena fu Raffaele, livellaria al comune di Castelvolturno, alla partita 517, foglio di mappa 32, particella 46, per la superficie di Ha. 0.77.81 e con l'imponibile di L. 93,37.

Detto fondo confina con la strada vicinale Seponi con Casella, con la proprietà Vitale Girolamo fu Raffaele, Noviello Arturo fu Carmine, Sellitto Teresa fu Germano ed altri, Cepparulo Giuseppe fu Matteo, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata l'11 febbraio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « Seponi » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 286. — GIORDANI

(4224)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Lenzetta », sito nel comune di Villa Literno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 4 novembre 1948 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « La Lenzetta », di pertinenza della ditta Ciliendo Luisa di Paolo e comune di Villa Literno e riportato nel catasto del comune di Villa Literno in testa alla ditta Ciliendo Luisa di Paolo, livellaria al comune di Villa Literno, alla partita 1552, foglio di mappa 15, particella 14, per la superficie di Ha. 0.35.94 e con l'imponibile di L. 7,39.

Detto fondo confina con il fosso S. Angelo, con la proprietà Di Fraia Tammaro fu Raffaele, con il fosso S. Sossio, con la proprietà Ucciero Sebastiano fu Antonio, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 21 gennaio 1949 e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « La Lenzetta » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4000 (quattromila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 296. — GIORDANI

(4227)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 maggio 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino a Cappella », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 14 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino a Cappella » di pertinenza, come dagli atti, di Montesano Raffaele, Filomena, Giovanna, Vincenzo, Giovanni e Francesco fu Giuseppe e comune di Castelvolturno, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Montesano Giuseppe fu Vincenzo e Simeone Laura, coniugi, livellari al comune di Castelvolturno (già Cavaliere Francesco fu Francesco), partita 1154 (già 133), foglio di mappa 32, particella 97, per la superficie di Ha. 0.68.24 e con l'imponibile di L. 81,89.

Il fondo confina con la strada vicinale « San Martino a Cappella », con le proprietà Raimondo Marta fu Mattia, Tafuri Assunta fu Raimondo ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 4 maggio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino a Cappella » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 10.000 (diecimila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1949

EINAUDI

SEGNI — SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 318. — GIORDANI

(4233)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1949.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « San Martino », sito nel comune di Castelvolturno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduta la decisione in data 29 marzo 1949 del Collegio centrale arbitrale — costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo approvato con regio decreto-legge 16 settembre 1926, n. 1606, modificato con regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 291 — con la quale, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, è stato riconosciuto e dichiarato che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dal citato regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera stessa:

fondo denominato « San Martino » di pertinenza, come dagli atti, di Montesano Giuseppe fu Vincenzo e Simeone Laura fu Nicola, coniugi, e riportato nel catasto del comune di Castelvolturno in testa alla ditta Montesano Giuseppe fu Vincenzo e Simeone Laura fu Nicola, coniugi, alla partita n. 833, foglio di mappa n. 32, particella n. 28, superficie di Ha. 0.77.72, imponibile L. 93,26.

Detto fondo confina con la strada vicinale « Seponi con Casella », con i terreni di proprietà Noviello Rocco fu Carmine, Simeone Laura fu Nicola ved. Montesano, De Mare Maria-Iacoba fu Paolo, Montesano Giovanni fu Giuseppe ed altri, salvo se altri;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 17 maggio 1949, e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed i decreti successivi in materia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo « San Martino » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 8000 (ottomila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1949

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 30, foglio n. 189. — GIORDANI

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1949.

Sostituzione del capo della Delegazione tecnica italiana istituita presso l'Ambasciata di Washington.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 4 febbraio 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1948, al registro n. 1, foglio Commercio estero n. 139, con il quale l'ingegnere Cesare Sacerdoti veniva nominato, ai sensi degli articoli 4 e 7 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, capo della Delegazione tecnica presso l'Ambasciata di Washington per gli acquisti statali necessari agli approvvigionamenti del Paese;

Considerato che detto ing. Cesare Sacerdoti ha, per ragioni di salute e di famiglia, rassegnato le proprie dimissioni;

Considerato che è necessario provvedere alla sua sostituzione;

Decretano:

L'ing. Ettore Lolli è nominato capo della Delegazione tecnica italiana istituita presso l'Ambasciata di Washington in sostituzione dell'ing. Cesare Sacerdoti.

Roma, addì 6 luglio 1949

Il Ministro per il commercio con l'estero
BERTONE

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1949
Registro Commercio estero n. 2, foglio n. 34. — BRUNO

(4276)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1949.

Nomina del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visto il decreto del Prefetto di Torino in data 20 gennaio 1947, n. 2935, col quale si nominava il dott. Loreto Mario Pascale commissario straordinario per la temporanea amministrazione del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria;

Ritenuta l'opportunità di porre termine alla gestione commissariale e di provvedere alla nomina del presidente del Consorzio predetto;

Vista la lettera n. 16322 del 5 aprile 1949, con la quale il Prefetto di Torino propone alcuni nominativi di persone atte a ricoprire la carica di cui sopra;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pascale Loreto Mario cessa, a decorrere dalla data del presente decreto, dalla carica di commissario del Consorzio per la tutela della pesca nel Piemonte e nella Liguria.

Art. 2.

Da tale data il prof. Silvio Sartirana è nominato presidente del Consorzio predetto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 agosto 1949

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1949
Registro Agricoltura e foreste n. 31, foglio n. 319. — GIORDANI

(4210)

DECRETO DELL'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA 24 settembre 1949.

Revoca dell'autorizzazione della produzione e vendita della specialità medicinale denominata « Apeptolo » della ditta C.I.M.A. di Alessandria.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il provvedimento in data 24 luglio 1947, numero 20400.5.1.28, con il quale la ditta C.I.M.A., veniva autorizzata, in via provvisoria, dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a produrre ed a porre in commercio la specialità medicinale denominata « Apeptolo »;

Vista la lettera dell'Istituto superiore di sanità pubblica in data 8 giugno 1949, n. 5450/ch. 6, il quale, avendo dietro richiesta di questo Alto Commissariato analizzato il prodotto di cui sopra, ha riferito che la composizione della specialità è risultata non corrispondente a quella dichiarata;

Considerato che nel caso specifico ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione alla produzione ed alla vendita della specialità medicinale denominata « Apeptolo » concessa alla ditta C.I.M.A. di Alessandria con provvedimento in data 24 luglio 1947.

I Prefetti della Repubblica sono incaricati della osservanza del presente decreto da parteciparsi agli Ordini dei farmacisti e dei medici delle rispettive Provincie e da notificarsi alla ditta interessata a mezzo del Prefetto di Alessandria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 settembre 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4134)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Molinella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1949, registro n. 29 Interno, foglio n. 16, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Molinella di un mutuo di L. 3.926.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4199)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Camugnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946

Con decreto interministeriale in data 6 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1949, registro n. 29 Interno, foglio n. 14, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Camugnano di un mutuo di L. 754.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4201)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Gaggio Montano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1946.

Con decreto interministeriale in data 9 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1949, registro n. 29 Interno, foglio n. 15, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Gaggio Montano di un mutuo di lire 534.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1946.

(4204)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mantova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1949

Per l'integrazione del bilancio 1949, il comune di Mantova, con decreto interministeriale 4 agosto 1949, n. 7965, è autorizzato a contrarre con uno degli istituti di credito legalmente designati, un mutuo di L. 7.205.200.

(4252)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

191° Elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 80, con il quale al sig. Albertin Ettore, domiciliato in Abano Terme, è concessa la facoltà di utilizzare a scopo terapeutico l'acqua termo-minerale scaturente in località « Via Valerio Flacco IV » in comune di Abano Terme, provincia di Padova, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 81, con il quale alla signora Voltolina Elena, domiciliata in Abano Terme, è concessa la facoltà di utilizzare a scopo terapeutico l'acqua termo-minerale scaturente in località « Viale Bagni Stefani » in comune di Abano Terme, provincia di Padova, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 77, con il quale alla « Compagnia Italiana Acque Sorgenti » Società a responsabilità limitata, con domicilio eletto in Alessio, è concessa per la durata di anni venticinque la facoltà di utilizzare l'acqua minerale della sorgente in località « Fonte del Faro », in comune di Laigueglia, provincia di Savona.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 86, con il quale ai signori Giuseppe Piccagnoni, Piero Piccagnoni, Maria Ambrosina Piccagnoni ed Erminia Cate Piccagnoni, domiciliati in Cepina-Valdisotto, è concessa la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale « Levissima », del comune di Valdisotto, provincia di Sondrio, per la durata di anni cinquanta.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 82, con il quale alla Società per azioni « Mineraria San Marco », con sede a Mestre, è concessa, per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare i giacimenti di minerali di piombo e zinco, siti in località « Grigna » in comune di Auronzo, provincia di Belluno.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 83, con il quale i signori Francesco Vetta, Eugenio, Angelina, Giuseppe, Paolino, Luigino e Raffaella Linardi vedova Vetta, titolari, in virtù del decreto Ministeriale 13 maggio 1932 della concessione mineraria temporanea della miniera di zolfo denominata « Fondo Lippi », nel comune di Verzino, provincia di Catanzaro, sono dichiarati decaduti dalla concessione stessa.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 85, con il quale la concessione della facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento « Valle dei Prigionieri », nel comune di Pradalunga, provincia di Bergamo, rilasciata alla Società « Italcementi », Fabbriche riunite cemento con decreto Ministeriale 29 maggio 1933, è trasformata da perpetua a ~~temporanea, per la durata di anni sessanta~~, ed è ampliata da Ha 53.27.19 ad Ha 98.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 79, con il quale il sig. Antonio Ferrandino, domiciliato a Ischia, è dichiarato decaduto dalla concessione perpetua della facoltà di coltivare la sorgente termo-minerale denominata « Villa Bagni », nel comune di Ischia, accordata con decreto Ministeriale 15 marzo 1930.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 116, con il quale viene accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.), con sede in Roma, alla concessione temporanea della miniera di nichelio, denominata « Alvani », in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 21 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 84, con il quale alla Società a responsabilità limitata « Palazzo della Fonte di Napoleone », con sede a Portoferraio provincia di Livorno, è concessa la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale site in località « San Cerbone », del comune di Marciana, provincia di Livorno, per la durata di anni trenta.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 73, con il quale viene accettata la rinuncia dell'Azienda Minerali Metallici Italiani (A.M.M.I.) con sede in Roma, alla concessione temporanea della miniera di nichelio denominata « Pennino Grande », sita in territorio del comune di Valstrona, provincia di Novara.

Decreto Ministeriale 1° agosto 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 72, con il quale viene accettata la rinuncia della « Rumianca » S. A. per l'industria chimica e mineraria, con sede in Torino, alla concessione della miniera di arseno-pirite nella località « Torbido » e « Monte Sant'Elia », nei comuni di Mammola e Grotteria, provincia di Reggio Calabria, accordata alla Società stessa con il decreto Ministeriale 15 maggio 1942.

Decreto Ministeriale 31 maggio 1949, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1949, registro Industria e commercio n. 4, foglio n. 71, con il quale alle signore Elsa Chiodini e Amelia Grassetti ved. Chiodini, domiciliate a Nocera Umbra, è concessa per la durata di anni novanta, la facoltà di utilizzare le sorgenti di acqua minerale denominate « Sorgenti del Centino o del Cacciatore » nel comune di Nocera Umbra, provincia di Perugia.

(4266)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 6.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	268255	1.396,50	Torre Giuseppe Leo Luigi fu *Giovanni*, minore sotto la patria potestà della madre Caviglia Margherita fu Simone ved. di Torre *Giovanni*.	Torre Giuseppe Leo Luigi fu *Agostino* minore sotto la patria potestà della madre Caviglia Margherita fu Simone ved. di Torre *Agostino*.
Id.	284102	332,50	Torre *Leo Giuseppe Louis* fu Agostino detto Giovanni, minore, ecc., come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	768531	94,50	Romano *Giovanni* fu Americo, minore sotto la patria potestà della madre Capone Irpina fu Federico ved. Romano, con usufr. a Capone Irpina fu Federico, ved. Romano.	Romano *Giovanna* fu Americo, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	169715	35 —	Berta Calastra Maria fu *Giacomo*, interdicenda sotto l'amministrazione provvisoria del marito Michaud Leone, dom. a Serago (Milano).	Berta Calastra Maria fu *Carlo Giacomo*, ecc.; come contro.
Id.	379876	630 —	Berta Calastra Maria fu *Giacomo*, dom. a Ierago (Varese).	Come sopra.
B. T. N. 5 % (1949) Serie M	97	Cap. nom. 7.000 —	*Surian Giovannina* Seconda fu Angelo, minore sotto la patria potestà della madre Giuriola Giuditta Agnese.	*Suriani Giovanna* Seconda, ecc., come contro.
Id.	98	9.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	264	9.500 —	*Surian* Angela Bernardina fu Angelo, ecc., come sopra.	*Suriani* Angela Bernardina fu Angelo, ecc., come sopra.
Id.	99	7.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	76	11.000 —	*Surian* Giovanni Secondo fu *Giovanni Biagio*, minore sotto la patria potestà della madre Baldo *Maria Maddalena* detta Narcisa fu Gregorio.	*Suriani* Giovanni Secondo fu *Biagio*, minore sotto la patria potestà della madre Baldo *Narcisa* fu Gregorio.
Id.	100	19.000 —	Come sopra.	Come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	518855	749 —	Brugo Angela fu Giuseppe ved. Ferri, dom. a Romagnano Sesia (Novara), con usufrutto a Tinelli *Domenica* fu Paolo ved. Brugo, dom. a Romagnano Sesia (Novara).	Come contro, con usufrutti a Tinelli *Maria Domenica*, ecc., come contro.
Id.	518858	749 —	Brugo Cecilia fu Giuseppe, dom. a Romagnano Sesia (Novara) con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	518857	749 —	Brugo Matteo fu Giuseppe, dom. a Romagnano Sesia (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	518859	749 —	Brugo Ines fu Giuseppe in Piola, dom. a Romagnano Sesia (Novara) con usufrutto come sopra.	Come contro, con usufrutto come sopra.
Id.	518856	749 —	Brugo Caterina fu Giuseppe in Erbetta, domiciliata a Romagnano Sesia (Novara), con usufrutto come sopra.	Come contro con usufrutto come sopra.
Id.	419726	269,50	*Di Giosa Pasquale* fu Giovanni, minore sotto la patria potestà della madre Pacifico Tommasina ved. *Di Giosa*.	*De Giosa Pasqualina Anna* fu Giovanni minore sotto la patria potestà della madre Pacifico Tommasina vedova *De Giosa*.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 14 ottobre 1949 — *Il direttore generale*: DE LIGUORO

(4191)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 222

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 31 ottobre 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	624,50	144 —
» Firenze	624,25	143,50
» Genova	624,25	143,75
» Milano	624,75	144 —
» Napoli	624 —	143,25
» Roma	624,875	144 —
» Torino	624,75	144 —
» Trieste	624,625	144 —
» Venezia	624 —	144 —

Media dei titoli del 31 ottobre 1949

Rendita 3,50 % 1906	78,20
Id. 3,50 % 1902	73,30
Id. 3 % lordo	50,15
Id. 5 % 1935	99,70
Redimibile 3,50 % 1934	75,925
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	75,325
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,075
Id. 5 % 1936	96,35
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	99,675
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,70
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,525
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,625
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,575
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,75
Id. 5 % convertiti 1951	100,20

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 31 ottobre 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 624,81
1 franco svizzero	» 144 —

Cambi di compensazione vigenti

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 12,71	per franco belga
Francia	» 1,81	» franco francese
Svizzera (c/spese portuali, transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione)	» 145 —	» franco svizzero

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Cardano al Campo, Ferno e Lonate Pozzolo (Varese).

Per il periodo 1° luglio 1949-30 giugno 1952, i fondi siti nei comuni di Cardano al Campo, Ferno e Lonate Pozzolo, dell'estensione di ettari 1050 delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: strada comunale Gallarate Malpensa;

a *sud*: confine riserva di caccia Tornavento e confine riserva di caccia La Calderona;

ad *est*: strada comunale Malpensa-Case nuove; strada provinciale Tornavento;

ad *ovest*: strada Ciglione Malpensa-Cascina Costa-confine riserva di caccia di Ferno e La Calderona.

(4249)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova (gruppo C, grado 13°) nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente disposizioni a favore dei mutilati e invalidi di guerra;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898, che reca norme a favore del personale ex combattente;

Vista la legge 26 luglio 1929 n. 1397, che reca norme a favore degli orfani di guerra;

Visto l'art. 2 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione a pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che alla data del bando di concorso già rivestano la qualità d'impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, sui requisiti richiesti per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende ai partecipanti alla guerra in Africa orientale le norme per gli invalidi e gli orfani di guerra;

Visto il regio decreto 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visti il regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1514, e il regio decreto 29 giugno 1939, n. 898, che disciplinano l'assunzione di personale femminile negli impieghi pubblici;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43, delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il regio decreto 8 luglio 1941, n. 868, concernente i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, concernente la estensione delle vigenti disposizioni riguardanti i reduci e i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente le modalità per il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945, che determina l'assegno mensile da corrispondersi al personale in servizio di prova nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale statale non di ruolo;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628, concernente disposizioni transitorie circa l'ammissione dei reduci e combattenti ai pubblici concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, che reca aggiunte alla graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende i benefici per i reduci, ai profughi dei territori di confine;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati i benefici previsti a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, concernente norme integrative sulla revisione delle carriere dei pubblici impiegati;

Visto il decreto Ministerale 26 febbraio 1948, n. 104, che estende i benefici per i reduci ai profughi dell'Africa italiana;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, che estende ai mutilati civili e ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra, i benefici previsti per i mutilati ed invalidi di guerra e per i congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, che disciplina la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, che reca norme per l'equiparazione ai combattenti di coloro che hanno preso parte alla guerra di liberazione nelle *formazioni non* regolari;

Visto il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, sulla istituzione dei ruoli transitori per il personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, sull'organizzazione del Ministero della marina mercantile;

Vista la legge 12 aprile 1949, n. 149, che determina il trattamento economico degli impiegati dello Stato;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa con nota n. 38638/12106/2.20/1/1.3.1 del 12 maggio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile (gruppo *C*, grado 13°). Uno di tali posti è riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, anche di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio.

Sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, sottoscritte dall'aspirante, redatte su carta da bollo da L. 32, corredate dei documenti indicati al successivo art. 4 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Ministero della marina mercantile (Ispettorato generale degli affari generali e personale) entro il 60° giorno non festivo dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati che non risiedono in territorio metropolitano e coloro che dimostrino — con un certificato dell'autorità militare — di essere richiamati in servizio militare hanno la facoltà di produrre nel termine predetto, la sola domanda, salvo a corredarla dei relativi documenti almeno dieci giorni prima dell'inizio delle prove scritte di esame.

Nella domanda i candidati debbono indicare con precisione oltre il loro nome, cognome e paternità, anche il recapito e debbono elencare tutti i documenti che vengono prodotti a corredo di essa.

Debbono infine dichiarare se abbiano già partecipato, e con quale esito, a precedenti concorsi.

Gli aspiranti che non risiedono in territorio metropolitano debbono indicare il loro recapito nel territorio dello Stato, per le comunicazioni che l'Amministrazione reputi opportuno fare quivi.

I candidati debbono indicare nella domanda se intendono sostenere esami facoltativi di lingue estere e di stenografia. Non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Il Ministro, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

Al concorso suddetto possono prendere parte coloro che siano in possesso dei titoli di studio indicati nel successivo art. 4 e che alla data del presente decreto abbiano compiuto l'età di anni 18 e non sorpassata quella di anni 30.

Il detto limite massimo di età è elevato:

1) di anni nove per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e per i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

2) di cinque anni per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che hanno partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

3) *a*) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) ed entrambe con quelle previste ai numeri 1) e 2) purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che alla data del presente bando siano impiegati civili di ruolo in servizio dello Stato, ovvero appartengano al personale civile non di ruolo comunque denominato o al personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo che, alla data del presente decreto, abbiano compiuto almeno due anni di ininterrotto e lodevole servizio.

Ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, per i concorrenti già colpiti dalle leggi razziali, non viene computato il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, purchè non si superi il limite massimo di 45 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato a 45 anni nei confronti di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Quest'ultimo beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di licenza di scuole medie inferiore oppure di scuole secondarie di avviamento professionale. Sono altresì validi i seguenti titoli di studio conseguiti ai termini di precedenti ordinamenti scolastici purchè abbiano valore legale:

ammissione al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico o dell'istituto magistrale o alla 4ª classe ginnasiale;

licenza tecnica o complementare, licenza di scuola professionale di 2° grado o dell'8ª classe integrativa;

2) estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

3) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto;

4) certificato di buona condotta morale e civile, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, legalizzato dal prefetto;

5) certificato, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni ne impediscano il possesso;

6) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 60, legalizzato dal procuratore della Repubblica, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto;

7) certificato medico, su carta da bollo da L. 24, di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale l'aspirante concorre.

Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare o dal sindaco, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato è rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato dell'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nelle forme prescritte dall'art. 15 dello stesso decreto;

8) foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, oppure copia del foglio matricolare. I candidati che rivestano la qualità di ufficiale in congedo produrranno copia dello stato di servizio militare, regolarizzato con marche da bollo da L. 40 sulla prima facciata e da L. 32 sugli intercalari.

I candidati ex combattenti dovranno inoltre presentare la prescritta dichiarazione integrativa su carta da bollo da L. 24. Analogo documento produrranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione.

Tale dichiarazione integrativa deve essere rilasciata secondo le norme contenute nel decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I reduci dalla prigionia dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità militare sul loro comportamento all'atto della cattura e durante la prigionia, qualora ciò non sia indicato nella dichiarazione integrativa.

I partigiani combattenti dovranno dimostrare tale qualifica mediante dichiarazione rilasciata dalla competente autorità, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

Coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dovranno provare tale loro qualità mediante una dichiarazione della Commissione prevista dall'art. 3 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241.

I cittadini che furono deportati dal nemico dimostreranno tale qualità con apposita attestazione del prefetto della provincia in cui hanno la loro residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa dovranno dimostrare la loro qualifica con dichiarazione del Ministero dell'Africa italiana; i profughi dai territori di confine mediante attestazione del prefetto della provincia in cui risiedono, o, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma.

Gli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati dovranno dimostrare la loro qualità mediante dichiarazione rilasciata dal Comando artiglieria del Comando militare territoriale interessato, ai sensi della circolare S.M. esercito n. 5000 del 1° agosto 1948.

Coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati internati o deportati per motivi di persecuzione razziale, dovranno presentare copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la loro residenza.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale loro qualità mediante presentazione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante uno dei certificati mod. 69, rilasciati dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure con dichiarazione di invalidità rlasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra; in quest'ultimo caso, però, la dichiarazione medesima, che deve essere sottoposta alla vidimazione della sede centrale dell'Opera nazionale suddetta, deve indicare anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

Gli orfani di guerra e i figli degli invalidi di guerra dovranno dimostrare la loro qualità: i primi, mediante certificato (su carta da bollo da L. 24) rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, gli altri con la esibizione della dichiarazione mod. 69, al nome del padre del candidato, oppure con un certificato in carta da bollo da L. 24 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto;

9) stato di famiglia di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto, su carta da bollo da L. 24 (da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole);

10) fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicata una marca da bollo da L. 32 da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario. La firma del sindaco o del notaio deve essere legalizzata rispettivamente dal prefetto ovvero dal presidente del tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione della firma da parte del presidente del tribunale o del prefetto non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrativa residente nel comune di Roma.

Art. 5.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza delle Amministrazioni dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1), 2), 8), 9).

Dovranno inoltre esibire copia dello stato matricolare rilasciata dall'Amministrazione di provenienza, qualora non facciano parte del Ministero della marina mercantile.

I concorrenti appartenenti al personale civile non di ruolo comunque denominato ed il personale salariato di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, con almeno due anni di servizio, dovranno produrre un rapporto informativo rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza, da cui risultino fra l'altro, gli estremi del decreto o del provvedimento di assunzione in servizio non di ruolo nonchè la data di inizio del servizio stesso, la durata e la natura del medesimo.

I candidati non impiegati di ruolo che si trovino alle armi per obblighi di leva, possono esibire, in luogo dei documenti di cui ai numeri 3), 4), 7) e 8) del precedente art. 4, un certificato rilasciato (su carta da bollo da L. 24) dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tutti i candidati a qualunque categoria appartengano (compresi, quindi, gli invalidi di guerra, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare domanda e documenti in carta bollata. Solamente quelli dichiarati indigenti dalla competente autorità — pur dovendo presentare la domanda in carta bollata — possono produrre in carta libera i documenti, su ciascuno dei quali deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titolo di preferenza agli effetti della nomina al poso cui si aspira, debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate oltre il termine di cui all'art. 2 nè di quelle insufficientemente documentate.

Peraltro l'Amministrazione potrà concedere un brevissimo termine per la rettifica dei documenti non regolari.

Art. 8.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nei precedenti concorsi per la nomina al grado iniziale della carriera d'ordine del Ministero della marina mercantile, salvo quanto stabilito dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 luglio 1947, n. 628.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto Ministeriale, sarà composta come segue:

un funzionario del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore al 6°, presidente;

due funzionari del Ministero della marina mercantile di grado non inferiore all'8°, membri;

un funzionario del Ministero della marina mercantile, di grado non inferiore al 9°, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Occorrendo, la Commissione sarà integrata da uno o più professori per gli esami facoltativi di lingue estere e di stenografia.

Art. 10.

Gli esami avranno luogo in Roma presso il Ministero della marina mercantile od altra sede che sarà tempestivamente indicata, e consteranno delle prove scritte e della prova orale specificate nel programma annesso al presente decreto.

Le prove scritte avranno inizio, non prima del 30° giorno non festivo dopo il termine per la presentazione delle do-

mande di ammissione al concorso, nei giorni che saranno fissati con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile del giorno e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quella orale saranno tenute.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non s'intenderà superata se il candidato non abbia ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La prova facoltativa di lingue estere è limitata alle lingue inglese, francese, tedesca e spagnola. Per ognuna di esse verrà assegnato un coefficiente da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30.

Per la prova facoltativa di stenografia verrà assegnato un coefficiente da 0,30 a 1.

Detti coefficienti saranno aggiunti alla votazione complessiva riportata negli esami obbligatori.

Per l'assegnazione dei detti coefficienti il candidato dovrà ottenere una votazione di almeno sette decimi nell'esame scritto e sei decimi nell'esame orale.

Art. 12.

La graduatoria dei candidati che abbiano superato la prova orale sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva aumentata degli eventuali coefficienti per le prove facoltative. A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dal regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni ed estensioni, salvi i diritti di precedenza previsti dalle norme vigenti.

Art. 13.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel bollettino del Ministero e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado di alunno d'ordine.

I vincitori del concorso ex combattenti ed equiparati saranno nominati in prova direttamente al grado 12°, ai sensi dell'art. 12 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 48, e dell'art. 7 del regio decreto 6 gennaio 1927, n. 27.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova fossero ritenuti, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non idonei a conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza diritto ad indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare di altri sei mesi la durata del periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad alunno d'ordine o, qualora appartengano alle categorie di cui al 3° comma del presente articolo, ad applicato.

Art. 14.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si dovessero rendere disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria, nel limite massimo stabilito dall'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato.

Art. 15.

Ai vincitori del concorso compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe (dal luogo di residenza nella Repubblica, ovvero dalla stazione di confine o dal porto di sbarco per coloro che al momento della nomina risiedono all'estero).

Dal giorno dell'assunzione in servizio ad essi sarà corrisposto un assegno mensile pari al 12° dello stipendio iniziale del grado al quale vengono nominati ai termini del decreto del Ministro per il tesoro 21 novembre 1945.

Art. 16.

Per quanto riguarda la compilazione dei temi da svolgere, le modalità degli esami ed altro non previsto dai precedenti articoli valgono in quanto applicabili le disposizioni stabilite dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1949

Il Ministro: SARAGAT

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1949
Registro Marina mercantile n. 12, *foglio n.* 131. — CILLO

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

PROVE SCRITTE

1. — Componimento di lingua italiana su facile tema che valga, però, a rassicurare della conoscenza da parte del candidato delle regole di grammatica e di sintassi.

(La prova serve anche quale saggio di calligrafia).

Durata dell'esame: sei ore.

2. — Problema di aritmetica elementare.

Durata dell'esame: sei ore.

3. — Saggio di dattilografia (minuti dieci).

4. — Prova facoltativa di lingue estere. Traduzione dalla lingua estera in italiano da effettuarsi senza aiuto di vocabolario e di grammatica.

Durata dell'esame: ore quattro.

5. — Prova facoltativa di stenografia. (Il candidato deve dar prova di saper stenografare alla velocità di parole 80 al minuto primo e leggere correttamente lo stenoscritto).

Durata dell'esame, minuti quindici.

PROVA ORALE

Durata della prova: mezz'ora per ciascun candidato.

1. — Elementi di aritmetica.

2. Elementi di statistica.

3. — Elementi di geografia fisica e politica dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

4. — Elementi di storia d'Italia dal 1815 ai giorni nostri.

5. — Nozioni generali sull'ordinamento amministrativo dello Stato. Cenni particolari sull'ordinamento amministrativo dell'Amministrazione centrale e periferica della Marina mercantile.

6. — Nozioni sull'ordinamento degli archivi.

7. — Prova facoltativa di lingue estere: lettura e traduzione in italiano di un brano delle lingue straniere indicate per gli esami scritti.

Roma, addì 19 luglio 1949

Il Ministro: SARAGAT

(4242)

CORTE DEI CONTI

Diario delle prove scritte del concorso per titoli ed esame a sessanta posti di aiuto referendario (gruppo A, grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto in data 14 marzo 1949 del Presidente della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto 14 marzo 1949, col quale è stato bandito un concorso per titoli ed esame a sessanta posti di aiuto referendario (gruppo A, grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per titoli ed esame a sessanta posti di aiuto referendario (gruppo *A*, grado 9°) nella carriera di concetto della Corte dei conti, indetto con decreto Presidenziale 14 marzo 1949, sono fissate per i giorni 16, 17, 18 e 19 gennaio 1950.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 28 ottobre 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1949
Registro n. 30, foglio n. 274. — MASSIMO

(4299)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo B) nella carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio, indetto con decreto in data 7 marzo 1949 del Presidente della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1949, col quale è stato bandito un concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo *B*) nella carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sedici posti di vice revisore in prova (grado 11°, gruppo *B*) nella carriera di revisione della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio, indetto con decreto Presidenziale 7 marzo 1949, sono fissate per i giorni 17, 18 e 19 gennaio 1950.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nella sede del Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 28 ottobre 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1949
Registro Presidenza n. 30, foglio n. 275. — MASSIMO

(4300)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo C) nella carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio, indetto con decreto in data 7 marzo 1949 del Presidente della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il proprio decreto 7 marzo 1949 col quale è stato bandito un concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nella carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a otto posti di alunno d'ordine in prova (grado 13°, gruppo *C*) nella carriera d'ordine della Corte dei conti, riservato al personale statale appartenente ad altri ruoli organici dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio, indetto con decreto Presidenziale 7 marzo 1949, sono fissate per i giorni 13 e 14 gennaio 1950.

Le prove stesse avranno luogo in Roma, nella sede di via Pastrengo n. 1, con inizio alle ore 8,30 di ciascuno dei giorni suindicati.

Roma, addì 28 ottobre 1949

Il Presidente: ORTONA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 ottobre 1949
Registro Presidenza n. 30, foglio n. 276. — MASSIMO

(4301)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.